

Il commento della FLC CGIL al DDL Gelmini sull'Università

Il DDL di riforma dell'Università approvato il 28 ottobre dal Consiglio dei Ministri è un provvedimento articolato e complesso, nato dopo una lunga gestazione che ha visto innumerevoli stesure e ripensamenti.

E' molto difficile prevedere in dettaglio l'impatto che il provvedimento potrà avere sul futuro delle Università italiane, sulle condizioni materiali di vita e di lavoro di quelli che in esse operano ed opereranno, sulle concrete possibilità di accesso e di successo formativo degli studenti italiani. È però possibile leggere il segno generale della manovra governativa, la direzione e gli scenari che essa indica, se si correla il nuovo intervento normativo, anche considerando i concreti effetti combinati delle specifiche misure, con provvedimenti che stanno dispiegando i loro effetti, quali la 133 ed il decreto 180 (tagli drammatici al FFO e gravissime limitazioni al turn over), con provvedimenti in itinere quali la Finanziaria (tagli delle risorse destinate al reclutamento straordinario dei ricercatori) e quelli preannunciati sulla razionalizzazione dell'offerta formativa, che produrranno il drastico ridimensionamento delle attività didattiche delle Università pubbliche italiane, e conseguentemente la contrazione della popolazione studentesca. Proprio la questione del finanziamento, e della correlata sostenibilità a medio-lungo termine del sistema universitario, rappresenta il punto di maggiore criticità anche nella lettura del DDL. Si propone, ancora una volta, una riforma a costo zero, o meglio sotto zero, viste le previsioni di tagli futuri, mentre è del tutto evidente che, al di là della condivisibilità del merito delle norme, la loro attuazione richiederebbe investimenti consistenti. Si pensi alla materia del diritto allo studio; o, ancora di più, si pensi alle nuove norme sul reclutamento che, per funzionare, avrebbero bisogno di una previsione pluriennale di reclutamento rilevante.

Occorre preliminarmente notare che la materia oggetto di delega è vastissima e se per alcuni aspetti i criteri enunciati sono tali da delineare con sufficiente chiarezza il risultato atteso, per molti aspetti siamo di fronte ad una delega che lascia al Miur amplissimi spazi di discrezionalità nell'azione normativa.

L'ampiezza della delega, decisamente eccessiva a nostro avviso, pone problemi di metodo rilevanti. A ciò si aggiunga che, come è ormai prassi di questo Governo, nessun confronto ha accompagnato la stesura del DDL, se si eccettuano incontri a titolo privato con interlocutori scelti ma non

rappresentativi, che la Ministra accredita come “periodi di concertazione con tutto il sistema universitario”; né, per amore di realismo, ci si può attendere che tale prassi venga abbandonata in favore di un confronto pubblico e trasparente in fase di scrittura dei decreti delegati. E’ dunque legittimo sostenere che il DDL nasce come atto parziale dei circoli interni al Miur e ai suoi immediati dintorni, non condiviso con la comunità universitaria: un’altra riforma verticistica, patteggiata qui e là con pezzi di potere accademico e non (da segnalare l’entusiastica reazione della Confindustria, oggettivamente sproporzionata rispetto agli interessi della propria rappresentanza diretta).

Il provvedimento non fornisce nessuna risposta nel breve e medio termine a problemi urgenti, quali il blocco della mobilità sociale derivante anche dalla inadeguatezza delle risorse destinate alle politiche per il diritto allo studio, il ricambio generazionale dei docenti che hanno un’età media patologicamente elevata, la crescita abnorme del precariato, la crisi finanziaria degli atenei drammaticamente accentuata dalla Legge 133 e che potrà addirittura essere aggravata dal nuovo provvedimento (che prevede ulteriori spillamenti di varia natura dal FFO; ben sette a copertura delle nuove misure), i ritardi nella entrata in funzione di un efficace sistema di valutazione,.

Il DDL affronta molte materie e contiene tre Titoli: 1) Organizzazione del sistema universitario 2) Delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario 3) Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento.

Il provvedimento contiene molte suggestioni quali efficienza, superamento dell’autoreferenzialità, apertura dell’università all’esterno ed ai giovani, meritocrazia e qualità, eliminazione dei malcostumi nella gestione dei concorsi. Gli effetti concreti saranno però modesti ed in molti casi contrastanti con le enunciazioni di principio sbandierate dal Ministro, sia per la mancanza di risorse, sia in conseguenza dell’applicazione reale delle specifiche e complesse misure previste.

Il **Titolo I** norma essenzialmente l’organizzazione degli Atenei, dettando criteri ai quali le Università devono attenersi nella modifica dei propri Statuti, da realizzarsi entro sei mesi. Il testo non è molto diverso dalle bozze circolate nei mesi scorsi, e valgono quindi le osservazioni da noi a suo tempo prodotte in corso d’opera e pubblicate sul nostro sito. Essenzialmente: è previsto un forte accentramento di poteri nelle mani del Rettore e del Consiglio di Amministrazione; il Rettore è eletto tra i professori ordinari con voto ponderato

e ha un mandato massimo di otto anni. Il CdA, salvo il Rettore e una componente elettiva degli studenti, è nominato (dal Rettore?), con il vincolo di presenza di almeno il 40% di componenti esterni all'Ateneo. E' previsto uno svuotamento di ruolo del Senato Accademico, il cui compito è limitato alla formulazione di proposte e pareri in materia di didattica e ricerca e a funzioni di raccordo con le strutture interne. Il Direttore Amministrativo si trasforma in Direttore Generale, e assume una spiccata connotazione manageriale; il nucleo di valutazione è a maggioranza esterno; gli studenti sono collocati in tutti gli organismi, in un evidente tentativo di *captatio benevolentiae*, ma in una condizione di pura presenza di facciata, senza poteri reali.

Sono attribuite al Dipartimento oltre che le attuali funzioni di ricerca e di servizio anche le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche. Scompaiono quindi le Facoltà così come le conosciamo oggi e contestualmente sono eventualmente istituite nuove strutture come aggregazioni tra Dipartimenti, denominate Facoltà o Scuole, con funzioni di coordinamento della didattica, della gestione del personale docente, delle proposte sull'offerta didattica, nel numero massimo di sei, nove o dodici a seconda delle dimensioni dell'Ateneo. Le Facoltà/Scuole sono governate da un proprio organo composto essenzialmente dai Direttori di Dipartimento.

Due membri su tre del Collegio dei revisori, compreso il Presidente, sono dirigenti o funzionari del Ministero dell'Economia.

L'art. 3 definisce la facoltà per gli Atenei di fondersi o federarsi con altre Istituzioni universitarie o di ricerca. In questo caso si possono attivare procedure di mobilità del personale sia docente sia tecnico-amministrativo. Se la mobilità non è risolutiva, il Ministro può procedere per decreto al trasferimento del personale interessato.

Si propone quindi per gli Atenei un modello organizzativo fortemente centralistico e gerarchico, che marginalizza gli organi elettivi, per condensare il potere negli organi di vertice ed in particolare nel Rettore. Tra tali organi dovrà ricavarsi un ruolo, nel baricentro dei poteri di Ateneo, il nuovo organo di direzione della Facoltà/Scuola. Le norme sono inoltre invasive dell'autonomia universitaria, introducendo artificiali vincoli numerici alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Senato.

È facilmente prevedibile che il CdA, nonostante la presenza di componenti esterni designati con meccanismi che dovranno essere definiti dagli statuti, non costituisca un contrappeso al Rettore, ma possa risultare in molte realtà una sorta di organismo esecutivo delle sue volontà e scelte, non riuscendo a

svolgere una reale funzione di raccordo tra Università e forze sociali e produttive. Per contro in altre realtà vi potrà essere una possibile influenza di Enti Locali (ad es. le Regioni) che potranno svolgere un ruolo di supplenza dello Stato anche nel supporto finanziario, con il rischio di trasferire ad alcune Università (specialmente a quelle piccole) gli stessi inconvenienti che si sono verificati nelle ASL. Il Rettore finisce comunque per avere un ruolo determinante in materie delicate quali la programmazione ed il reclutamento e pertanto nelle dinamiche di sviluppo delle diverse aree culturali. L'assenza di un contrappeso e di un'istanza di garanzia dell'intera comunità accademica può introdurre delle distorsioni e favorire la creazione di cordate dominanti, che potrebbero tendere a perpetuarsi nel tempo. Non si può non evidenziare l'eliminazione dall'attuale stesura del DDL della norma che prevedeva per il Senato la possibilità di sfiduciare il Rettore.

Quanto alla possibilità per gli Atenei di federarsi tra loro e/o con altri soggetti, vi è un eccesso di indeterminatezza che potrebbe rendere scarsamente operativa la norma o innescare contenziosi. In particolare non è precisata la natura giuridica del soggetto che scaturisce dal processo federativo. Noi contrasteremo con decisione l'attivazione eventuale di processi tesi ad utilizzare questa norma per la costituzione di soggetti di natura privatistica.

Il **Titolo II** contiene, all'art. 4, l'istituzione di un Fondo nazionale per il merito, finalizzato ad attribuire borse di studio e buoni agli studenti meritevoli, e a concedere prestiti d'onore, gestito direttamente dal Ministero dell'Economia attraverso la società CONSAP S.p.A. Il Fondo ha procedure e canali completamente diversi da quelli del diritto allo studio, e si presenta come un corpo estraneo, gestito da soggetti estranei, rispetto alla delicata tematica del diritto allo studio che avrebbe, questa sì, davvero bisogno di un forte investimento.

L'art. 5 attribuisce la delega al Governo a:

- A) definire i meccanismi di premialità nell'attribuzione delle risorse;
- B) ridefinire la disciplina della contabilità, prevedendo meccanismi di commissariamento in caso di dissesto;
- C) disciplinare il tempo pieno e definito e la valutazione dei risultati dell'attività docente;
- D) introdurre la valutazione ex-post del reclutamento
- E) rivedere la normativa del diritto allo studio

Per la lettera A), i criteri da seguire riguardano essenzialmente l'adozione di meccanismi estesi di valutazione e autovalutazione, di accreditamento dei corsi, delle sedi, dei dottorati, di erogazione di incentivi ai comportamenti "virtuosi" (sempre nell'ambito delle risorse del FFO naturalmente)

Per la lettera B), i criteri indicano:

- 1) l'adozione di una contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato di Ateneo;
- 2) di un piano finanziario triennale sostenibile;
- 3) di un programma di riequilibrio del personale secondo le prescrizioni del Miur (rapporto % tra figure professionali);
- 4) la determinazione di un limite massimo alle spese per il personale (compreso un tetto alla contrattazione integrativa di Ateneo) e per i debiti assunti;
- 5) l'introduzione di un costo standard unitario per studente cui collegare l'erogazione della quota premiale del FFO;
- 6) la previsione della dichiarazione di dissesto finanziario quando l'Ateneo non possa garantire le proprie funzioni essenziali e quando non possa far fronte ai debiti;
- 7) in tal caso la predisposizione di un piano di rientro finanziario da attuare in massimo 5 anni;
- 8) in caso di omessa predisposizione del piano di rientro o sua mancata approvazione da parte del Miur, il commissariamento dell'Ateneo.

Per la lettera C), i criteri da seguire riguardano:

- 1) la determinazione del regime di impegno per tempo pieno e definito e le relative modalità di passaggio; l'impegno è complessivamente quantificato in 1500 ore annue, di cui 350 per i compiti didattici e di servizio a tempo pieno, 250 a tempo definito;
- 2) la disciplina della verifica dello svolgimento dell'attività didattica e di servizio dei docenti (forme di controllo orario?), dell'impegno scientifico attraverso titoli e relazione sull'attività prestata, con l'esclusione, in caso di verifica negativa, dalle commissioni di concorso, di abilitazione, di progetti di ricerca;
- 3) la disciplina delle incompatibilità professionali e degli incarichi retribuiti;
- 4) l'obbligo per i docenti di presentare una relazione triennale sull'attività svolta cui è collegata l'erogazione dello scatto stipendiale;

- 5) la previsione di procedure di mobilità per i docenti sostenute da meccanismi di incentivazione;
- 6) la previsione di messa in aspettativa per svolgere attività professionali presso soggetti pubblici o privati;
- 7) la previsione di un fondo di rotazione a garanzia del riequilibrio finanziario degli Atenei;
- 8) la revisione del trattamento economico dei docenti in servizio e la trasformazione degli scatti biennali in triennali;
- 9) la revisione della progressione economica dei docenti assunti ai sensi del DDL con rivalutazione del trattamento iniziale ed eliminazione della ricostruzione di carriera.

Per la lettera D), è prevista l'attribuzione di una quota di FFO all'Ateneo sulla base di indicatori di valutazione delle politiche di reclutamento, fondati essenzialmente sulla produzione scientifica dei reclutati, sul grado di mobilità e internazionalizzazione dell'Ateneo.

Per la lettera E), il comma 5 attribuisce la delega al Governo per riformulare la normativa del diritto allo studio. Contestualmente alla riforma del diritto allo studio c'è l'introduzione dei livelli essenziali (LE) delle prestazioni per adeguare l'attuale normativa alla riforma del Titolo V della Costituzione, ciò che costituisce un adempimento necessario per l'impossibilità pratica di continuare a gestire la normativa preesistente in regime di prorogatio. La nozione costituzionale di livello essenziale delle prestazioni comporta il diritto inalienabile del cittadino ad accedere alle stesse ed il dovere dello Stato a provvedere. L'introduzione dei LE dovrebbe necessariamente comportare quindi l'erogazione delle borse di studio a tutti gli studenti aventi diritto. Purtroppo la mancata previsione di risorse a ciò destinate creerà una contraddizione ineliminabile, vanificando gli effetti della nuova normativa.

I decreti legislativi previsti da questo articolo, al primo comma, devono essere concertati tra i Ministeri dell'istruzione, dell'economia e della pubblica amministrazione, e con l'intesa preventiva della Conferenza Stato-Regioni. E' richiesto, entro limiti temporali di 45 giorni, il parere delle commissioni parlamentari competenti. Qualora le commissioni non trasmettano in 45 giorni dalla richiesta di parere, i decreti vengono adottati ugualmente.

Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e

correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

L'art. 6, infine, stabilisce che i crediti riconoscibili all'interno dei corsi di laurea passano da 60 a 12, e devono essere ancorati all'attività ed esperienza individuale dello studente.

Complessivamente, il Titolo II interviene, come si vede, su alcuni aspetti decisivi della prestazione di lavoro docente e della sua organizzazione, nonché su aspetti vitali dell'organizzazione di Ateneo.

Tutta la materia che investe questioni delicate e sensibili, quali diritti e doveri dei docenti, incompatibilità e retribuzioni, è oggetto di una delega ampia senza l'esplicitazione chiara di direzioni e finalità, tranne che per alcune enunciazioni sibillantemente minacciose (che significa revisione dei trattamenti economici, visto che il primo atto chiaro nel DDL è l'allungamento degli scatti da due a tre anni? Che significa concretamente "verifica dell'effettivo svolgimento da parte dei docenti dei compiti didattici e di servizio"?). Il risultato concreto è che i docenti universitari si troveranno nella singolare condizione di risultare privi sia di una tutela contrattuale, sia di una tutela pienamente legislativa, in quanto la materia è sottratta alla potestà legislativa del Parlamento nella sua interezza ed affidata alle mani, non prevedibilmente amichevoli, del Governo ed in particolare del Ministro dell'Economia (ci sono in tutto il provvedimento ben nove rinvii a tale Ministro).

Alcune delle previsioni relative all'organizzazione degli Atenei, prese singolarmente, sono condivisibili, (norme più stringenti sulla contabilità e sul piano triennale, valutazione del reclutamento, p.es.), Altre sono del tutto inaccettabili, perché comunque le si guardi cozzano contro il principio di autonomia, esprimono una visione di controllo centrale e burocratico, e, soprattutto, rendono perfettamente l'idea delle nozze con i fichi secchi. Si delineano cambiamenti epocali e i soldi sono sempre gli stessi (anzi meno), solo che possono cambiare destinazione. È questo il caso della tanto sbandierata politica della qualità, già del resto avviata con l'istituzione del 7% del FFO destinato a premiare comportamenti virtuosi. Noi abbiamo sempre sostenuto l'idea che gli esiti della valutazione dovessero comportare degli incentivi correlati ai risultati conseguiti. Ma abbiamo anche sempre sostenuto che nell'attuale quadro di sottofinanziamento drammatico degli Atenei l'attuazione di una tale politica dovesse necessariamente comportare il ricorso a risorse aggiuntive al FFO. Abbiamo già denunciato che i tagli del FFO previsti

per il 2010, mantenuti integralmente da questo provvedimento e dalla Finanziaria in itinere, porteranno molti Atenei alle soglie del dissesto finanziario. Il DDL accentua ancora di più la logica della qualità a costo zero, introducendo ulteriori prelievi dal FFO. Tutto ciò punta a creare un sistema universitario a due velocità, che vedrà emergere solo alcuni Atenei "di eccellenza" a scapito di tutti gli altri che saranno sempre più poveri. Attualmente, nonostante tutto, le prestazioni medie del sistema universitario italiano, confrontate con quelle analoghe di altri paesi, sono ancora competitive. Una indagine promossa dal sito Nationmaster.com su 500 università nel mondo, mostra che il sistema universitario italiano (quindi non i singoli Atenei ma il loro insieme) è collocato al quinto posto nel mondo innanzi a paesi quali Francia e Spagna. L'attuazione del DDL, congiuntamente a quella della Legge 133 porteranno ad un drastico abbassamento di tali prestazioni medie ed al ridimensionamento del sistema complessivo delle Università pubbliche italiane, con conseguenze più gravi nei territori già svantaggiati.

Nel **Titolo III**, all'art. 7, è prevista entro 60 giorni la revisione dei Settori Scientifico-Disciplinari (SSD), operazione che si compie oggi ma è in cantiere, e all'esame del CUN, da lungo tempo.

L'art. 8 entra nel vivo della revisione del reclutamento e delle carriere, fissandone il primo step: l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale come pre-requisito sia per il reclutamento sia per le progressioni ad Associato e Ordinario. L'abilitazione è rilasciata da Commissioni nazionali disciplinari, dura quattro anni, viene indetta con cadenza annuale. L'articolo ne norma minuziosamente procedure e meccanismi.

L'art. 9 (Reclutamento e progressione di carriera), stabilisce in primis che il reclutamento è vincolato alla programmazione triennale di Ateneo, che deve tenere conto del costo nel tempo di tutto lo sviluppo di carriera atteso. Fissa poi il secondo step della procedura di reclutamento, che, ottenuta l'abilitazione scientifica, si realizza tramite procedure di selezione a livello di Ateneo, basate su pubblicazioni e curriculum. La Commissione preposta alla selezione ha facoltà, al termine del procedimento, di decidere di non indicare alcun candidato per la chiamata.

L'art. 10 rinorma gli assegni di ricerca, che possono essere conferiti sia dai singoli Atenei sia nell'ambito di un bando nazionale Miur finanziato dal FFO. Gli assegni hanno durata variabile tra uno e tre anni, ma hanno un limite massimo di dieci anni anche se cumulati con i contratti di ricercatore a tempo determinato.

L'art. 11 rinorma i contratti di insegnamento, che possono essere sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, con una distinzione nei requisiti richiesti francamente indistinguibile.

L'art. 12 conferma e istituzionalizza la figura del ricercatore a tempo determinato, di durata triennale rinnovabile una sola volta. Le Università, nel corso del secondo triennio, possono chiamare direttamente i titolari del contratto che, allo scadere dei sei anni, vengono immessi in ruolo come Associati.

L'art. 13 stabilisce che l'assenso al prolungamento biennale dell'attività lavorativa in età di pensione è subordinato alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie nel bilancio d'Ateneo.

L'art. 14 sana un marchiano errore del Miur contenuto nella L. 133, che, nel prevedere l'abrogazione di una legge del 1967, aveva cancellato la possibilità di mantenere i Lettori di scambio, ridando loro praticabilità giuridica.

Il Titolo III interviene sui delicati meccanismi del reclutamento e della carriera con un impianto che disegna il nuovo modello di assetto della docenza, senza prevedere risorse, neppure su un arco pluriennale, per sostenerlo. Tale modello è fondato sulla base di un largo serbatoio costituito da diverse figure precarie, ricattabili e conseguentemente prive di una vera libertà di ricerca. Su questa base poggia un insieme molto più ristretto costituito dai professori associati ed ordinari. L'accesso in ruolo a tale insieme, per effetto concreto dei meccanismi previsti e persistendo l'attuale carenza di risorse finanziarie, avverrà ad un'età ancora più avanzata rispetto ad oggi.

Un tale assetto della docenza sarà prodotto sia dal fatto che il primo accesso in ruolo sarà al livello del professore associato e non più a quello dell'attuale ricercatore a tempo indeterminato, sia dal mantenimento, accanto alla nuova figura del ricercatore a tempo determinato, di quelle degli assegnisti di ricerca, dei post doc, dei Co.Co.Co, dei titolari di contratti di insegnamento a titolo retribuito e gratuito etc., per cui il ricercatore a tempo determinato diventerà un'ulteriore, aggiuntiva fattispecie di precariato che, seppure meglio trattata, si va a sommare a quelle esistenti. Non a caso il DDL si preoccupa di mettere qualche, seppur indecente, limite a tale proliferazione, stabilendo che tra assegni e contratti a T.D. non si possano superare i 10 anni. Accadrà esattamente questo: che la durata del precariato, come i gas, tenderà ad espandersi occupando tutto lo spazio disponibile. Contratti di insegnamento, più assegni più tempo determinato, sapientemente dosati e alternati,

porteranno le nuove generazioni serenamente alle soglie della pensione (che non avranno perché privi di contribuzione sufficiente).

La nostra proposta di avere un percorso a tempo determinato in funzione dell'accesso aveva due presupposti ineludibili: 1) che fossero contestualmente soppresse le altre forme di precariato, assorbendo in prospettiva dentro un unico canale tutte le flessibilità; 2) che ci fosse nella programmazione di Ateneo una relazione realistica e sostenibile tra il numero dei lavori flessibili e il numero degli accessi programmati a medio termine. Senza queste premesse, il Ricercatore a T.D., seppure all'interno di una specie di "tenure track", diventa una sorta di "uno su mille ce la fa", mentre gli altri restano precari.

Se si tiene conto sia dei tempi per la messa a regime dei nuovi meccanismi, sia del quadro delle risorse disponibili, è realistico prevedere che solo tra non meno di 10 anni vi potrà essere una possibilità di accesso in ruolo per una piccola parte dei circa attuali 50.000 precari delle Università Italiane. La situazione è ancora più aggravata dal recente blocco dei finanziamenti-ex Mussi per il reclutamento straordinario di ricercatori.

Per ciò che riguarda gli attuali 20.000 ricercatori non solo non c'è il riconoscimento dei ricercatori come terza fascia docente, ma si accelera la loro messa ad esaurimento previsto dalla Legge Moratti nel 2013 e intanto si attribuiscono loro gli stessi doveri didattici di associati ed ordinari, senza modificarne lo status. L'effetto concreto dei meccanismi previsti produrrà il loro confinamento in una sorta di limbo da cui sarà molto difficile uscire. In realtà nel DDL è prevista una differenziazione, tra meccanismi di reclutamento a regime e transitori dei primi cinque anni, che potrebbero offrire ad alcuni degli attuali ricercatori ed associati la possibilità di un concorso alla fascia superiore. Ma la fruibilità di tale possibilità è vanificata dalle limitazioni del turn over e dai tagli finanziari introdotti dalla Legge 133. Trascorsi così i primi cinque anni, l'80% dei posti di associato saranno riservati ai ricercatori a tempo determinato, con conseguenti prevedibili conflittualità difficilmente gestibili.

Come per i ricercatori nessun riconoscimento è previsto per altre figure professionali che reclamano un riconoscimento adeguato da decenni quali i lettori e i CEL, per i quali vanno previsti l'estensione della L. 63/2004 a tutte le Università, lo svolgimento dell'attività a tempo pieno, e il riconoscimento dello status e delle funzioni svolte.

Per ciò che riguarda i concorsi la scelta di attribuire agli Atenei, pur con il filtro di un' idoneità nazionale, la selezione per il reclutamento, potrà aumentare il tasso di opacità dei concorsi, se l' autonomia di Ateneo non sarà bilanciata dal contrappeso di una valutazione efficace, pervasiva e dotata di conseguenze positive e negative. Tale bilanciamento non ci sarà, se persisteranno i colpevoli ritardi nell' attivazione dell' Agenzia della valutazione, e se questa non riuscirà ad essere un soggetto terzo ed autorevole, dotato anche delle risorse necessarie al suo funzionamento.

Nel provvedimento vengono infine proposti limiti artificiali alla composizione degli organici che prescindono dalle concrete e specifiche realtà dei singoli Atenei. In particolare viene introdotta una ripartizione prefissata tra progressione dall' esterno e dall' interno dell' Ateneo. In generale è condivisibile l' idea di favorire la mobilità e gli scambi tra realtà culturali diverse. Ma l' imposizione meccanica di trasferimenti correlati alla progressione di carriera non è ragionevole. Tra l' altro una norma di questo tipo rischia di penalizzare prevalentemente la progressione delle docenti donne.

Roma, 18 novembre 2009